

**Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia
di
Varese**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T)
2026-2028**

**Adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Provincia
di
Varese
con delibera in data 12/01/2026**

**Pubblicato sul sito internet www.ordinevarese.conaf.it
Sezione “Amministrazione trasparente”**

Indice dei Contenuti

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese

Funzioni istituzionali e struttura dell'Ordine

Il processo di elaborazione del PTPCT 2026-2028. Obiettivi, ruoli e responsabilità

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PER LA
TRASPARENZA**

SEZIONE PRIMA

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione.

- Entrata in vigore, validità e aggiornamenti;
2. Analisi del contesto interno
 3. Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione
 4. Cenni sulla struttura economica e patrimoniale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese
 5. Gestione del rischio
 6. Individuazione delle aree di rischio
 7. Rischi specifici dell'Ordine
 8. Possibili reati configurabili
 9. Valutazione delle aree di rischio
 - 10 Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio

SEZIONE SECONDA

- 1 Sezione del Piano Triennale dedicato per la Trasparenza
2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza- Accesso civico
5. Processo di attuazione al Piano
6. I soggetti interessati
7. Tutela del dipendente che denuncia illeciti
8. Codice di comportamento
9. Cause di inconfondibilità e di incompatibilità

SEZIONE TERZA

- Normativa di riferimento
1. Leggi ed atti normativi nazionali
 2. Regolamenti interni all'Ordine
 3. Codici di Comportamento
 4. Atti ANAC

L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Premessa

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese è un Ente Pubblico non economico, istituito in forza della Legge 7 gennaio 1976 n. 3, 'Nuovo ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale. Modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 -Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale- Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 -Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali– G.U. n. 198 del 26 agosto 2005Ad esso deve essere obbligatoriamente iscritto chi, in possesso di specifici requisiti, intende poter esercitare la libera professione'.

L'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali è costituito, con sede nel comune capoluogo, in ogni provincia in cui siano iscritti nell'albo almeno quindici professionisti.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 della L. 3/1976, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano, ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165,(2) nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;

- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale, e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene all'amministrazione delle aziende e imprese agrarie, o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
- i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- j) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il ricupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione e allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
- k) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
- l) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
- m) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
- n) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- o) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo, forestale;
- p) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per

lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

- q) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- r) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agriturstici e di acquacoltura;
- s) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
- t) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
- u) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;
- v) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
- w) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
- x) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività sopra descritte anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

Funzioni istituzionali e struttura dell'Ordine

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Varese sono affidati i seguenti compiti:

- conservazione dell'Albo professionale, con le relative iscrizioni, cancellazioni ed aggiornamenti;
- sorveglianza sull'esercizio e la tutela delle funzioni proprie della libera professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura;
- applicazione del Codice deontologico della professione;
- perfezionamento formativo e professionale degli iscritti;

- espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti ed Istituzioni pubbliche.

Organo istituzionale dell'Ordine è il Consiglio Direttivo. Secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge 3/1976, ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Il Consiglio, secondo quanto disposto dalla L. 3/1976, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
- d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
- i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;
- m) sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;
- n) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il processo di elaborazione del PTPCT 2026-2028. Obiettivi, ruoli e responsabilità

Nel presente documento è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2026-2028 dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese, cui è collegato il Codice Etico e di comportamento, adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Il PTPCT ed il Piano per la Trasparenza dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese costituiscono un unico documento in ossequio a quanto disposto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “*recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”(di seguito d.lgs. 97/2016).

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione disciplina l'attuazione della strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo nel rispetto della normativa vigente in materia, delle direttive e delle linee guida dettate dall'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali individuando e analizzando le attività concrete finalizzate a prevenire il verificarsi di tale rischio.

Le finalità e gli obiettivi specifici del presente Piano sono:

- prevenire la corruzione e l'illegalità mediante una valutazione del diverso livello di esposizione dell'Ordine al rischio di corruzione;
- ricercare e valutare ciascuna area in cui è maggiormente elevato il rischio di corruzione, sia all'interno delle attività indicate dalla Legge 190/2012, dal Piano Nazionale Anticorruzione, dalla delibera n. 777 del 21 novembre 2021, sia facendo riferimento agli specifici compiti svolti dall'Ordine;
- fare menzione degli interventi organizzativi necessari per prevenire i rischi;
- assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, dei soggetti chiamati ad operare nei settori sensibili;
- salvaguardare l'applicazione delle norme sulla inconfidabilità e le incompatibilità;
- tutelare l'osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, l'Ordine ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano.

Trattasi di una figura che coincide con il Responsabile per la Trasparenza cui spetta la responsabilità di vigilare e garantire l'applicazione del Piano di prevenzione della corruzione e di quello per la trasparenza, oltre che il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconfidabilità e di incompatibilità.

Le funzioni ed i compiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 190/2012, comprendono:

- a) l'elaborazione della proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio;
- b) la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; in particolare, tale verifica comprende la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- c) la proposta di modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- d) l'individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- e) la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro il diverso termine stabilito dall'ANAC con appositi provvedimenti) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito web dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:

- f) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente, siano rispettate le disposizioni del citato decreto sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- g) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;
- h) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del citato decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT, il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa, rientrano: i) la progettazione annuale delle attività da svolgere nell'esercizio successivo per valutare il corretto funzionamento, l'idoneità e l'osservanza del piano;

La Responsabile designata è la dott.ssa Giulia Nocella. La scelta è ricaduta su siffatto profilo istituzionale, in ossequio a quanto previsto, specificatamente per Ordini professionali, dal Piano Nazionale Anticorruzione per gli enti privi di figure dirigenziali.

SEZIONE PRIMA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

**DELL'ORDINE DEI DOTTORI AGORNOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI
VARESE**

1. Il processo di adozione del Piano di prevenzione della corruzione. Entrata in vigore, validità e aggiornamenti

Il presente Piano, nella versione aggiornata 2026 – 2028 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con delibera del 12 gennaio 2026, su proposta della Responsabile della prevenzione della corruzione designata dott.ssa Giulia Nocella.

Il presente Piano, a seguito di approvazione, è stato tempestivamente pubblicato e reso consultabile sul sito internet istituzionale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Varese, a seguito di invito alla consultazione regolarmente pubblicato nella homepage del sito istituzionale.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il Piano in oggetto avrà una validità triennale e dovrà essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. L’aggiornamento riguarderà eventualmente l’emersione di nuovi fattori di rischio e della conseguente necessità di adottare nuove misure di prevenzione.

Sarà onere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione effettuare controlli quadrimestrali sulle attività svolte dai membri dell’Ordine e verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione.

2. Analisi del contesto interno

La complessiva disamina del quadro normativo di riferimento di tipo “ordinistico” e di quello derivante dalla natura di “Ente pubblico non economico” impone una attenta analisi e valutazione dei contesti strutturali e di azione e delle relative aree di rischio corruzione a questi correlate.

A dette analisi e valutazioni va, in ogni caso, premesso che l’Ordine è ente di dimensioni ridotte, che i processi amministrativi ed organizzativi fanno capo a cariche elettive gratuite cui sono attribuiti precisi poteri gestionali non solo di tipo politico-istituzionale, ma anche di tipo amministrativo-contabile e finanziario e più precisamente poteri di spesa, di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane e di quelle finanziarie e sono incardinati in un Ufficio Amministrativo costituito nell’ambito dell’Unione Professionisti di Varese -istituita il 1° marzo 1976 tra il Collegio delle Ostetriche di Varese, dei Medici Veterinari, dei Dottori Agronomi e, fino al 1983, dei Consulenti del Lavoro- il cui scopo è quello di ‘attuare ed usufruire di servizi e prestazioni comuni e ripartirne le spese tra i componenti’. Per questa ragione le cariche

istituzionali dell'Ordine sono giuridicamente, oltre che politicamente, responsabili in via esclusiva della gestione dell'attività amministrativa e dei relativi risultati.

Le cariche direttive dell'Ordine percepiscono un rimborso spese per lo svolgimento delle attività istituzionali, riconosciuto sulla base delle fatture/scontrini/ricevute prodotte al personale amministrativo.

Si rappresenta che in data 24 e 25 settembre 2025 si sono svolte regolarmente le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo dell'Ordine. A seguito delle predette operazioni elettorali, è stata adottata la delibera di attribuzione delle cariche dell'organo direttivo, che risulta così composto:

Presidente: dott.ssa CECILIA ZANZI

Vicepresidente: dott. FABIO MORI

1 Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione

Premesse le note di inquadramento del contesto amministrativo ed istituzionale, deriva che in concreto, l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese è attualmente dotato dell'organo del Consiglio Direttivo formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario e da cinque Consiglieri.

Nel sito istituzionale <http://www.ordinevarese.conaf.it/> in apposita sezione è riportata la composizione degli organi istituzionali cui ci si richiama.

Allo stato, dunque, i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine, con i rispettivi compiti e funzioni, sono:

- a) Il **Consiglio Direttivo**, organo di indirizzo politico strutturato come sopra detto, che, ai sensi di legge: designa il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (art. 1, comma 7, L. n. 190/2012); adotta il PTPCT ed i suoi aggiornamenti comunicandoli ai principali *stakeholders* ed all'ANAC (mediante pubblicazione su sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparente”); adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (es. criteri per la formazione di albi di consulenti, fornitori o dei “provider” per l’organizzazione degli eventi formativi e di aggiornamento ECM; criteri per la valutazione della congruità degli onorari professionali degli iscritti, criteri e requisiti generali per il conferimento e l’autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 D.lgs. 165/2001); adotta ed osserva le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC, segnala casi di conflitto personale di interessi e situazioni di illecito;
- b) L'**Assemblea degli iscritti**, partecipa al processo di gestione del rischio, valutandone il grado e suggerendo le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti di controllo, nell'esercizio dei poteri di approvazione o disapprovazione del bilancio preventivo e consuntivo, di approvazione o disapprovazione dei regolamenti, interni e con effetto su soggetti terzi, deliberati dal Consiglio Direttivo;
- c) Il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**: svolge i compiti già precisati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del

2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2012; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013); elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge 190/2012); cura la diffusione della conoscenza del Codice etico e di comportamento adottato dall'amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 62 del 2013, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale antecorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e i risultati del monitoraggio. Coincide con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013). I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in *eligendo*.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne ha rafforzato il ruolo, richiedendo espressamente che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Il presente Piano intende dare attuazione alle nuove previsioni e, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in linea con quanto già previsto nel Piano precedente e nei suoi aggiornamenti.

Per quanto concerne i criteri di scelta di questa fondamentale figura antecorruzione all'interno delle amministrazioni, in via generale l'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato, prevede che «*l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...*» (art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016). Tale modifica trova la sua ragione fondante nella necessità che il RPCT deve poter adeguatamente svolgere il proprio ruolo con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

La normativa vigente, nella lettura datane dal PNA, ha mantenuto ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e sia debitamente informato ed a conoscenza dei processi amministrativi tipici o caratteristici dell'ente. Il PNA ha ritenuto che “*considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al RPCT, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario*”.

Resta ferma l'esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e sia scelto, di

norma e con le eccezioni di cui *infra*, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva.

A tal proposito il PNA ha espressamente indicato che “*va evitato, per quanto possibile, che il RPCT sia scelto tra i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio*”, e che sia persona diversa da quella preposta alla Direzione degli Uffici disciplinari dell’Ente ai sensi del nuovo co. 7 dell’art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «*agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare*» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Parimenti, il RPCT deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari.

In caso di carentia di posizioni dirigenziali, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, può essere individuato un dipendente con posizione organizzativa, fermo restando quanto sopra esposto nel caso di nomina di dipendenti con qualifica non dirigenziale. Con specifico riguardo agli Ordini e Collegi professionali ed, in punto applicazione della L. 190/2012 ed individuazione del RPCT, il PNA ha posto e risolto la questione legata alla eventualità che nell’organigramma dell’Ente manchi una figura dirigenziale, esattamente come avviene all’interno dell’Ordine dotato di un solo Ufficio Amministrativo che funge da Segreteria Generale e da anche da Ufficio di Presidenza. Nel caso di specie è prevista la possibilità, in prima istanza, di nominare “*un profilo non dirigenziale che garantisca comunque idonee competenze*”. Il PNA ha precisato che “*solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un Consigliere eletto dell’ente, purché privo di deleghe gestionali, dunque con esclusione delle figure di Presidente, Consigliere Segretario, o Consigliere Tesoriere*” (PNA, Sez. III, par. 1.1). In sostanza, poiché il RPCT deve vigilare sulle fonti e sulle aree di rischio corruzione connesse all’attività amministrativa dell’ente, ed è obbligato a segnalare situazioni di rischio attivandosi e promuovendo presso l’Organo Direttivo l’adozione delle misure idonee ad eliminare il rischio stesso ed a prevenire il suo concretizzarsi, la persona che ricopre questo fondamentale ruolo di “*vigilanza e garanzia*” deve essere dotata oltre che di competenze giuridiche ed amministrative, anche di un adeguato grado di autonomia ed indipendenza dalle persone che esercitano il potere di direzione politica o di amministrazione, in via monocratica o collegiale. Inoltre, deve poter promuovere l’azione disciplinare per l’accertamento di responsabilità soggettive degli organi di indirizzo.

L’intento principale del legislatore, nelle modifiche apportate alla l. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) d.lgs. 97/2016), è chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT, nel senso auspicato dall’Autorità nel PNA.

Il decreto, infatti, stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività.

Inoltre, il medesimo decreto, da un lato, attribuisce al RPCT il potere di indicare agli uffici della pubblica amministrazione competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Dall'altro lato, stabilisce il dovere del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV «*le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza*». In considerazione dei numerosi compiti direttamente attribuiti al RPCT nei confronti del personale dell'ente, ed eventualmente per quel che concerne le disfunzioni anche nei confronti degli organi di indirizzo, è indispensabile che tra le misure organizzative da adottarsi da parte degli organi di indirizzo vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il RPCT svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico di RPCT che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il RPCT, infatti, come anticipato, può essere un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di RPCT in questi casi, dunque, è correlata alla durata del contratto sottostante all'incarico dirigenziale già svolto. Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di RPCT è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza del contratto legato al precedente incarico (o di quella che sarebbe dovuta essere la naturale scadenza) e, comunque, in coerenza di quanto previsto nel PTPC. Per incrementare le garanzie del ruolo esercitato dal RPCT è intervenuta l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC di eventuali misure discriminatorie - quindi non più solo in caso di revoca - dirette o indirette nei confronti del RPCT comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni. In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui all'art. 15, co. 3 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*».

Inoltre, sempre a maggiore tutela del RPCT, può essere letta la novella legislativa laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare «*di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano*» (art. 41, co. 1, lett. l), d.lgs. 97/2016).

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone «*le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei*» al RPCT.

- d) **I collaboratori, i dipendenti, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto contrattuale per lavori, beni e servizi** e/o a qualsiasi altro titolo con l'Ordine: osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., segnalano le situazioni di illecito, si adeguano e si impegnano ad osservare, laddove compatibile, le disposizioni del Codice Etico e di comportamento dell'Ordine.

2 Cenni sulla struttura organizzativa ed economico patrimoniale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese

L'Ordine è dotato di una struttura organizzativa essenziale. Le principali attività amministrative, contabili-giuridiche ed istituzionali vengono supportate da un Ufficio Amministrativo e di Segreteria costituito nell'ambito dell'Unione Professionisti di Varese -istituita il 1° marzo 1976 tra il Collegio delle Ostetriche di Varese, dei Medici Veterinari, dei Dottori Agronomi e, fino al 1983, dei Consulenti del Lavoro- il cui scopo è quello di '*attuare ed usufruire di servizi e prestazioni comuni e ripartirne le spese tra i componenti*'.

L'attività dell'Ufficio Amministrativo si svolge a diretto contatto con quella del Consiglio Direttivo e del Presidente. Altrettanta stretta collaborazione esiste fra l'Ufficio, il Presidente con il Consiglio Direttivo ed i Consulenti affidatari dei servizi legale, contabile – fiscale.

Senza pretesa di esaustività l'azione amministrativa/contabile e giuridica dell'Ordine si estrinseca nelle seguenti attività:

- a) Gestione delle delibere di spesa;
- b) Tenuta dell'Albo e suo aggiornamento;
- c) Espressione pareri su richieste di liquidazione dei compensi per lo svolgimento dell'attività libero-professionale;
- d) Lettura stampa e novità legislative;
- e) Gestione dei rapporti con Istituti di Credito;
- f) Gestione delle Procedure di affidamento ed acquisizione di beni e servizi;
- g) Rapporti con fornitori ed in genere soggetti contraenti;
- h) Gestione dell'incasso delle quote annuali;
- i) Controllo della regolarità degli incassi;
- j) Emissione mandati di pagamento;
- k) Emissione reversali;
- l) Elaborazione e stesura bilancio preventivo e consuntivo (in collaborazione con il consulente commercialista);
- m) Attività di studio e ricerca (in collaborazione con il consulente legale);
- n) Gestione adempimenti contributivi (in collaborazione con fiscalista e consulente del lavoro);
- o) Redazione denunce obbligatorie (con la collaborazione del consulente legale);
- p) Gestione rimborso spese degli organi elettori;

- q) Tenuta e redazione scritture contabili (in collaborazione con il consulente commercialista);
- r) Assistenza a Riunioni del Consiglio Direttivo
- s) Elaborazione pareri giuridici su richiesta di Enti o iscritti all'Albo, studio di atti, documenti e della normativa (in collaborazione con il consulente legale);
- t) Disbrigo corrispondenza e tenuta del protocollo;
- u) Stesura circolari e comunicazioni alle Iscritte;
- v) Archiviazione pratiche e documentazione;
- w) Organizzazione Convegni, Congressi, Corsi od eventi formativi e di aggiornamento;
- x) Elaborazione e gestione testi di comunicazione istituzionale;
- y) Tenuta Agenda impegni e scadenziari;
- z) Elaborazione statistiche;
- aa) Gestione sito web;

Lo stesso Ufficio Amministrativo supporta l'attività Istituzionale dell'Ordine ed in particolare coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo:

- 1) nello svolgimento delle attività istituzionali e nei processi decisionali; coordina ed attua le delibere del Consiglio e si occupa degli adempimenti connessi;
- 2) nello svolgimento dei processi di comunicazione istituzionale, interni od esterni all'Ordine, con particolare cura del protocollo degli atti e delle delibere e dell'archiviazione documentale.

Senza pretesa di esaustività, l'Ufficio Amministrativo – sotto la direzione del Presidente e del Consiglio Direttivo ed, ove richiesto, di concerto con i Consulenti dell'Ente – svolge i seguenti compiti di afferenza all'area “Affari Generali ed Istituzionali”

- a) Rapporti con l'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- b) ed altri Enti o Istituzioni Pubbliche (Regione, Comuni, Istituti di formazione, Università);
- c) Reperimento di informazioni, atti e documenti;
- d) Stesura di atti e delibere;
- e) Disbrigo di corrispondenza, in entrata ed in uscita;
- f) Stesura di circolari e comunicazioni agli iscritti;
- g) Attività di studio e ricerca;
- h) Preparazione di riunioni del Consiglio Direttivo;

I principali processi amministrativi relativi alle attività politico-istituzionali riguardano:

- a) le procedure elettorali del Consiglio Direttivo;
- b) l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo da parte del Consiglio Direttivo;
- c) coordinamento e promozione dell'attività dell'Ordine sul territorio;
- d) la stesura di progetti volti alla promozione delle attività per la formazione e progressione professionale e culturale degli iscritti;
- e) la designazione dei rappresentanti del Consiglio Direttivo presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere interprovinciale;

- f) il concorso con le Autorità Centrali – di livello regionale- nello studio e nell’attuazione di provvedimenti di interesse della professione;
- g) l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti responsabili di violazione degli obblighi tipici della professione;
- h) l’espressione di pareri di congruità sulle richieste di compenso per le attività libero professionali;

I principali processi di tipo gestionale, contabile e contrattuale riguardano:

- a) gli organi dell’Ordine (spese per le assemblee del Consiglio Direttivo);
- b) le prestazioni istituzionali dell’Ordine (es. corsi di aggiornamento professionale, organizzazione di corsi di formazione);
- c) il funzionamento degli uffici (spese per utenze, materiale di cancelleria, pulizia degli uffici, manutenzione delle apparecchiature elettroniche e per altre attività amministrative);
- d) l’acquisto di beni e prestazione di servizi (consulenze legali e fiscali e del lavoro).

Il bilancio dell’Ordine è formulato in ossequio alla normativa concernente la contabilità pubblica ai sensi della Legge 208/1999.

Le entrate economiche dell’Ordine corrispondono al versamento annuale delle quote di iscrizione da parte dei singoli iscritti. L’importo dovuto da ciascun iscritto è pari a euro _210,00 per i liberi professionisti, euro 185,00 per i dipendenti annui per il rinnovo dell’iscrizione; mentre corrisponde ad euro 139,00 (oltre ad una tassa versata allo Stato pari ad € 168,00) per la prima iscrizione all’Albo, salvo diversa valutazione collegiale del Consiglio Direttivo in base alle particolarità del caso concreto, del periodo di effettiva data di iscrizione o cancellazione dall’Albo.

Il Consiglio stabilisce inoltre una tassa per il rilascio dei certificati e di pareri per la revisione delle specifiche e dei diritti di segreteria per il rilascio delle certificazioni ed i pareri di cui sopra. Il numero di iscritti al 31.12.2025 è 123.

3 Gestione del rischio.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

Ci si riferisce alla corruzione in un’accezione ampia che esorbita dai confini tracciati dalle fattispecie penali comprendenti episodi e situazioni che si risolvono nella deviazione della integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate.

Una esemplificazione delle attività di prevenzione viene fornita da una comunicazione della Commissione europea (COMM/2003/317), ove sono riportati alcuni principi per migliorare la lotta alla corruzione, tra cui:

- l’individuazione di una posizione specifica per responsabili dei processi decisionali;
- l’istituzione di appositi organismi di lotta contro la corruzione competenti e visibili;
- la piena accessibilità e meritocrazia nella gestione degli incarichi pubblici;

- l'adozione di strumenti di gestione della qualità e di norme di controllo e vigilanza;
- la promozione di strumenti di trasparenza;
- l'adozione di codici di condotta;
- lo sviluppo di sistemi di protezione per chi denuncia l'illecito;
- l'introduzione di norme chiare e trasparenti in materia di finanziamento ai partiti e controllo finanziario esterno.

A livello normativo nazionale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è previsto all'art. 1. commi 5-8, della legge n. 190 del 2012¹.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012 il Piano risponde alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione;
- b) prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano rappresenta pertanto il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, costituito da un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dai rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi, dei responsabili e dei tempi di applicazione di ciascuna misura.

Ai fini della predisposizione del programma è necessario effettuare una preliminare fase di analisi consistente nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

4 Individuazione delle aree di rischio

¹ Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

L'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 indica le seguenti attività come i settori di operatività della amministrazione in cui è più elevato il rischio che si verifichi il fenomeno corruttivo:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (oggi decreto legislativo 36/2023);
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

7 Rischi specifici dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese

Con riferimento specifico all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese, l'analisi del contesto interno ed esterno, mediante la descrizione dei processi decisionali sottesi a ciascuna attività, ha portato all'individuazione dei fattori di rischio che, sono da ricondurre alla mancata applicazione di procedure formalizzate.

Sulla base di tale preliminare analisi del contesto interno ed esterno all'Ordine, sono state individuate le principali attività a rischio:

- a) conferimento di incarichi di collaborazione;
- b) acquisizione di consulenze;
- c) procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche;
- d) compensi e rimborsi per gli organi istituzionali;
- e) affidamenti diretti;
- f) individuazione degli strumenti di affidamento;
- g) partecipazione a Commissioni pubbliche;
- h) esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine;
- i) individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici;
- j) organizzazione di corsi di formazione;
- k) rapporti con sponsor dei corsi di formazione;
- l) concessione di patrocini;
- m) individuazione dei soggetti organizzatori degli eventi formativi accreditati per la formazione continua.

8 Possibili reati configurabili

I principali reati contro la Pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capo I del codice penale che potrebbero venire in essere con riferimento ai membri dell'Ordine e che di conseguenza è opportuno tenere in considerazione nella redazione del Piano anticorruzione sono i seguenti:

1. Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
3. Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
5. Concussione (art. 317 c.p.)
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.)
7. Peculato (art. 314 c.p.)
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

9 Valutazione delle aree di rischio

Dall'effettuazione dell'analisi preliminare sull'individuazione delle aree di rischio è emerso che la ridotta dimensione dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese, la presenza di un'unica fonte di entrata economica (ovvero le quote versate dagli iscritti annualmente), ridimensionano i rischi e gli eventi di corruzione stante lo stretto e reciproco controllo di tutti gli attori coinvolti e dei relativi processi, nonché la limitatezza delle disponibilità economiche dell'Ente.

Appare chiaro che tale ridotta dimensione dell'Ordine rende non semplice l'attuazione dei procedimenti amministrativi posti a tutela della trasparenza, dell'imparzialità e degli altri canoni previsti all'art. 97 Cost, che debbono necessariamente essere contestualizzati ed effettuati con ragionevolezza e buon senso, a fini di semplificazione e per non gravare l'Ente di procedure aggravate, costose in termini economici e di risorse umane, che renderebbero il raggiungimento del fine antieconomico.

Nell'ambito dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese, la valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività inerente alle aree di rischio sopraindicate.

La metodologia di valutazione si riferisce al grado di esposizione alla corruzione delle aree calcolato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 nonché in base alla delibera 777 del 21 novembre 2021.

Si tratta di una analisi che consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che produce.

Sulla base di tale analisi sono emerse le valutazioni di seguito riportate:

- A. *Area: acquisizione e progressione del personale* (procedure per l'assunzione del personale amministrativo; conferimento di incarichi ai propri dipendenti):
risultato valutazione complessiva del rischio: basso

- B. *Area: affidamento di lavori, servizi e forniture* (rapporti con aziende pubbliche e con le istituzioni; rapporti con aziende private; rapporti con le aziende; rapporti con professionisti e consulenti per l'affidamento di incarichi di consulenza; rapporti con gestori telefonici per utilizzo di strumenti -telefono, pc, stampanti o altri dispositivi- in uso all'Ordine):
risultato valutazione complessiva del rischio: medio

- C. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*: (procedure elettorali riferite agli organi e alle cariche; individuazione dei docenti/relatori in eventi culturali e scientifici, esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Ordine)
risultato valutazione complessiva del rischio: basso

- D. *Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario* (compensi e rimborsi per gli organi istituzionali):
Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

- E. *Area: Formazione professionale continua*;
Risultato della valutazione complessiva del rischio: medio

- F. *Area: Rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali)*;
Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

- G. *Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici*.
Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

- H. *Area: Partecipazione di iscritti all'Ordine ovvero di cariche istituzionali a Commissioni pubbliche*.
Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

- I. *Area: Concessione di patrocini*.

Risultato della valutazione complessiva del rischio: basso

10 Misure di prevenzione utili a ridurre il rischio.

Sulla scorta delle aree sopra elencate, di seguito vengono indicate le misure che l'Ordine ha adottato e adotterà per ogni area individuata negli atti di indirizzo dell'ANAC:

A. Area acquisizione e progressione del personale

L'Ordine non ha personale dipendente ed usufruisce del personale amministrativo assunto con regolare contratto dall'Unione Professionisti di cui in premessa.

Non sono state previste assunzioni nell'anno 2026. Laddove si presentasse la necessità di procedere a nuove assunzioni verrà pubblicato un allegato al presente Piano nel quale saranno specificate le modalità di attuazione del concorso pubblico stesso, oppure si darà atto alla procedura di contatto con altri enti pubblici che hanno già svolto concorsi pubblici ed hanno pubblicato la relativa graduatoria finale di idonei e vincitori.

Il rischio inerente il reclutamento di personale è da considerarsi basso tenuto conto della ridottissima dotazione organica dell'Ordine e della stabilità ed affidabilità del rapporto contrattuale oggi in essere.

B. Area affidamento lavori, servizi e forniture e affidamento incarichi

L'affidamento dei lavori, servizi, forniture e il conferimento di incarichi a professionisti specializzati nonché l'eventuale stipula di contratti e convenzioni con gli stessi, avviene con delibera del Consiglio direttivo adottata con maggioranza ordinaria, in ottemperanza al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 36/2023 ed in particolare l'articolo 50 disciplinante gli affidamenti diretti per l'acquisizione di beni, servizi e lavori "sotto soglia". La rigorosa applicabilità del Codice dei Contratti appare poco compatibile con le ridotte dimensioni organizzative ed economiche dell'ente, ma l'Ordine ritiene che le procedure ad evidenza pubblica ivi indicate possano comunque rappresentare strumento attuativo della trasparenza, canone cui, come detto, l'Ordine è invece obbligato ad adeguarsi.

Le procedure di affidamento diretto rappresentano l'area maggiormente a rischio, che è da porsi in connessione con le peculiarità amministrative e gestionali dell'Ordine, con la ridotta dotazione organica.

Nello specifico si segnala che il fabbisogno viene valutato caso per caso dal Consiglio Direttivo. L'Ordine dei Dottori Agricoli e Dottori Forestali della Provincia di Varese non utilizza lo strumento delle gare d'appalto per la fornitura di servizi e/o consulenze in quanto gli importi sono sempre inferiori alla soglia dei 140.000,00 euro. Gli incarichi diretti sono sempre legati alla formazione, con importi ridotti, solitamente inferiori ai 500,00 euro.

C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento verrà adottato con procedimento che rispetti le linee guida dettate a livello nazionale.

Tutta la documentazione inerente l'adozione di un provvedimento continuerà ad essere immediatamente protocollata con numero progressivo e data.

D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

In riferimento ai compensi e rimborsi per gli organi istituzionali, l'Ordine provvede a rimborsare le cariche direttive delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività istituzionale a fronte di produzione delle fatture/ricevute di spesa.

L'Ordine si impegna all'adozione di apposito aggiornamento per determinare principalmente i rimborsi dovuti agli organi istituzionali in casi di trasferte, partecipazione a corsi di formazione o convegni.

E. Area: Formazione professionale continua;

L'art. 7, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n.137, prevede che "*Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare*".

Secondo quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento CONAF per la formazione professionale continua n. 3/2013, gli Ordini territoriali nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'organizzazione delle attività formative.

In particolare:

- a) Predispongono il piano annuale dell'offerta formativa;
- b) Favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventualmente ottenibili da sovvenzioni erogate da enti pubblici o privati;
- c) Verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti;
- d) Nominano la Commissione di valutazione;
- e) Comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;
- f) Certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- g) Rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

In riferimento a tale area di rischio, i corsi di formazione per l'accreditamento dei CFP sono organizzati a livello ordinistico da un referente nominato dal Consiglio. Gli argomenti sono ordinariamente proposti da tutti i consiglieri scelti e valutati dal Consiglio direttivo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese.

I relatori sono selezionati in base alle loro capacità professionali in merito agli argomenti da trattare e vengono contattati previamente dal referente formazione che ne valuta l'idoneità sulla

base di specifiche esperienze di lavoro, master universitari, corsi post-laurea, referenze nonché con riferimento ad ogni altro ulteriore elemento che possa ritenersi utile per una valutazione positiva per l’incarico di docenza.

Esiste per l’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese la possibilità di far sponsorizzare un corso di formazione da uno *sponsor*. In questo caso l’evento viene divulgato come ‘*evento sponsorizzato*’. Il Consiglio direttivo ha stabilito il divieto per lo sponsor di far confluire denaro nelle casse dell’Ordine specificando che la sponsorizzazione può riguardare unicamente l’offerta di servizi (location, catering, rinfresco, gadget).

È in fase di revisione un tariffario per stabilire il costo/orario della formazione sia all’interno dell’Ordine, sia all’esterno per gli enti che saltuariamente istruiscono eventi formativi.

La Federazione ha delineando accordi per la Formazione a pagamento/gratuita on-line.

Si rileva che è stata sottoscritta e approvata in data 10.03.2020 una ‘*Convenzione per la gestione condivisa della piattaforma formazione a distanza degli agronomi e forestali lombardi*’. Si tratta di un accordo con la Federazione che disciplina le modalità partecipazione dell’Ordine all’organizzazione di corsi di formazione online, attraverso una piattaforma gestita dalla Federazione.

In merito alla disciplina degli sponsor, si evidenzia che il CONAF ha adottato un ‘Regolamento Sponsorizzazioni’ che all’art. 4 prevede quanto segue.

La scelta dello sponsor è effettuata mediante selezione.

All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito del CONAF. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati: 1) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico capitolo o progetto di sponsorizzazione; 2) l’esatta determinazione dell’oggetto della sponsorizzazione; 3) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.

L’offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica: 1) il bene, il servizio, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare; 2) l’accettazione delle condizioni previste nel capitolo o nel progetto di sponsorizzazione

L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: 1) l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. della legge n. 689 del 24/11/1981, e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 2) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 3) l’inesistenza di procedure fallimentari (solo se ditte individuali). Per le persone giuridiche le autocertificazioni sopra elencate sono riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, i quali devono presentare idonea certificazione attestante la propria carica sociale a norma del DPR 445/2000. Per le persone giuridiche è sufficiente anche la sola presentazione del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia e dettaglio degli organi amministrativi in essere.

L’offerta deve inoltre contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’oggetto della sponsorizzazione e alle relative autorizzazioni.

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dall’Ufficio competente espressamente indicato nell’avviso pubblico, nel rispetto dei criteri indicati nel capitolo o nel progetto di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal legale rappresentante p.t. dell’Ente.

Il ricorso alle iniziative di sponsorizzazione possono riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’Ente nei capitoli di spesa ordinaria. Per verificare l’offerta della sponsorizzazione, valutando anche i contenuti morali, educativi, estetici, di impatto ambientale, o altri aspetti ritenuti rilevanti per il CONAF, viene istituita una Commissione costituita da tre Componenti. Il giudizio espresso dalla Commissione non è vincolante al fine di perfezionare il contratto di sponsorizzazione.

L’Ordine nell’attività di sponsorizzazione fa riferimento al CONAF.

F. Area: Rilascio di pareri di congruità (nell’eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all’abrogazione delle tariffe professionali);

In merito a tale aspetto occorre precisare che il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

In via ordinaria il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima che deve essere adeguato all’importanza dell’opera e va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Con circolare n. 1 del 15/01/2013 il CONAF ha stabilito che è possibile validare le parcelli professionali ma queste devono essere accompagnate dai documenti necessari a far valutare le prestazioni fornite dal professionista oltreché da una descrizione dettagliata ed esaustiva della parcella predisposta. Il Consiglio dell’Ordine ha la discrezionalità di fare riferimento ai parametri ministeriali pur non essendo a ciò obbligato.

Con Determinazione n. G07300 del 27/06/2016 la Direzione Regionale Agricoltura della Regione Lazio ha definito che “*al fine di semplificare le attività di progettazione e controllo degli interventi da finanziare con il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei potenziali beneficiari e dei funzionari incaricati dei controlli amministrativi un apposito strumento informatico*”. Con al medesima Determinazione è stato approvato il foglio di calcolo per la verifica del rispetto dei massimali relativi alle spese di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 allegato alla stessa quale parte integrante e di renderlo disponibile sui siti istituzionale regionale.

G. Area: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

In base alle necessità dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese, vengono stipulati contratti con collaboratori e/o consulenti.

Il profilo dei consulenti viene predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato con apposita delibera. La procedura di valutazione dei profili così raccolti viene eseguita sulla base comparativa dei *curricula* e delle informazioni raccolte, nonché a parità di merito sulla base delle offerte economicamente più vantaggiosa.

Trattandosi di incarichi dal valore sempre inferiore ai 140.000,00 euro, il Consiglio direttivo utilizza lo strumento dell'affidamento diretto.

H. Area: Partecipazione di iscritti all'Ordine ovvero di cariche istituzionali a Commissioni pubbliche

L'Ordine non partecipa a Commissioni pubbliche.

L'ente richiede ai propri iscritti che abbiano i requisiti (almeno 10 anni di iscrizione all'Albo, svolgimento di libera professione, intenzione di far parte della commissione per gli Esami di Stato) di esprimere la volontà di partecipare alle commissioni per gli Esami di Stato.

Gli interessati trasmettono la domanda direttamente alla Federazione Regionale che svolge la selezione nel rispetto del principio della rotazione. Il compenso per tale prestazione è stabilito dall'UNIMI su base forfettaria.

Nel corso dell'anno 2025 la Federazione non ha selezionato alcun candidato iscritto all'Ordine di Varese.

SEZIONE SECONDA

**PIANO TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)**

1. La Sezione dedicata alla Trasparenza e l’Integrità dell’Ente.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività nell’amministrazione al fine di favorire il controllo del perseguitamento della funzione pubblica e dell’utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’ente.

Secondo la definizione di trasparenza fornita dai principali organi di indirizzo in materia (ANAC e CONAF) l’ente si impegna per un’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività dell’Ordine, nonché alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La Trasparenza è, dunque, una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Essa è, considerata la prima e principale misura di prevenzione della corruzione in quanto strumentale alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica. In ossequio ad un preciso indirizzo dell’ANAC. L’Ordine ha posto come proprio obiettivo strategico quello di rafforzare tale misura nel presente piano PTPCT, in ottica di continuità con il Piano già adottati ed i suoi aggiornamenti che hanno già visto introdurre, curare ed aggiornare, la pubblicazione di documenti, dati ed informazioni in apposita sezione del sito internet istituzionale denominata “*Amministrazione Trasparente*”.

Il rafforzamento della misura della trasparenza impone all’Ente di valutare e provvedere alla pubblicazione di documenti, dati ed informazioni ove ritenuto necessario anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

All’attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni, intervenendo con integrazioni ed abrogazioni su diversi obblighi di trasparenza.

In primo luogo, con effetti rilevanti per ordini e collegi professionali, il D.lgs. 97/2016 ha ridefinito l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza introducendo l’art. 2-bis rubricato «*Ambito soggettivo di applicazione*», che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. 33/2013. Inoltre, è stato introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, disposta l’unificazione del Programma Triennale per la Trasparenza e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza ad irrogarle, sulla base di apposito Regolamento adottato dall’ANAC il 16/11/2016. Ai fini che direttamente riguardano questo Ente, dunque, risulta oggi normativamente chiarita (art. 2 bis), la diretta applicabilità agli ordini e collegi professionali della disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, in quanto compatibile. Sul punto l’ANAC ha adottato nel dicembre 2016 specifiche Linee Guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa in questione, da considerare parte integrante PNA, al fine di fornire chiarimenti in ordine al criterio della “compatibilità” ed a fornire i necessari adattamenti degli obblighi di trasparenza in ragione delle

peculiarità organizzative e dell’attività svolta dagli ordini e collegi professionali. Nella stesse Linee Guida, proprio al fine di definire la “compatibilità” fra la normativa vigente e l’ordinamento di alcuni enti, si sono definiti gli ambiti della programmazione della trasparenza e della tipologia o qualità dei dati da pubblicare, predisponendo una mappa completa e ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per la pubblica amministrazione. L’8 marzo 2017 l’ANAC ha deliberato l’approvazione di nuove Linee Guida che, nel confermare la sottoposizione agli obblighi degli Organi di indirizzo politico amministrativo, ha tuttavia precisato che sono esclusi dagli obblighi di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013 i soggetti che ricoprono incarichi o cariche di cui sopra “a titolo gratuito”. La natura gratuita non è esclusa dall’elargizione a favore dell’organo di indirizzo politico ed amministrativo di rimborsi spese, purché non assumano valore indennitario e se ne tenga conto, secondo le leggi fiscali vigenti, ai fini della determinazione dei redditi. L’Ordine rientra in questo ambito e la previsione a bilancio 2017 di “gettoni, indennità e rimborsi Organi Statutari” deve intendersi come provvista o capitolo di bilancio destinato ai soli “rimborsi spese” – oggetto di regolamentazione specifica dell’Ordine con regolamento approvato il 17.1.2017 in via provvisoria, il 11.5.2017 in via definitiva e sottoposto all’assemblea il 16.5.2017- e non per il pagamento di indennità o gettoni che non sono stati oggetto di deliberazione e non è previsto lo siano in futuro. La natura gratuita esclude la rigorosa applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 33/2013 e la pubblicazione di tutti i dati, i documenti e le informazioni ivi indicate. L’Ordine, in ogni caso, si impegna a mantenere la pubblicazione dei curricula di ciascun membro del Consiglio Direttivo.

L’ANAC ha precisato che, al fine di consentire l’adeguamento di questi soggetti agli obblighi sulla trasparenza, il criterio della compatibilità deve intendersi come *“necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un’applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all’interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all’obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti”*. In adempimento alla seconda tipologia di modifiche introdotte al d.lgs. 33/2013 l’Ordine adotta il presente Piano operando la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione dedicando apposita sezione relativa alla Trasparenza, e disponendo la tempestiva adozione e pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall’adozione.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal co. 8 dell’art.1 della l. 190/2012, come modificato dall’art. 41co. 1 lett. g) del d.lgs. 97/2016, per quel che concerne i contenuti, l’Ordine definisce gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, quale parte essenziale ed ineludibile del proprio “Piano Anticorruzione”.

Il nuovo art. 10 del d.lgs. 33/2013, nel prevedere l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarisce che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come *“atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati”* (Linee Guida ANAC 28.12.2016).

Per assolvere a tale obbligo, in questa Sezione della trasparenza saranno indicati i nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione.

Salvo quando stabilito dall'art. 4 del d. lgs. 33/2013, i principali obblighi di trasparenza comportano per l'Ordine: l'obbligo di pubblicazione in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d. lgs. 33/2013 e degli allegati A) B) e C) alle Linee Guida 8.3.2017, nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine. Tale previsione consente ai privati cittadini di poter accedere a tutte le informazioni contenute sul sito internet dell'Ordine direttamente senza autenticazione ed identificazione.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione così come previsto dall'art. 10, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013, in modo da garantirne il coordinamento e la coerenza tra i contenuti.

Secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 1, d. lgs. 33/2013 il Responsabile della trasparenza e dell'integrità è individuato nella stessa persona che riveste la carica di Responsabile di prevenzione della corruzione.

Si tratta della dott.ssa Giulia Nocella, consigliera del Consiglio Direttivo.

2. Organizzazione e funzioni dell'Amministrazione.

Gli Ordini sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Regio Decreto 11.02.1929 n. 275, Decreto legislativo luogotenenziale 23.11.1944 n. 382, L. 12.03.1957 n. 146). L'obiettivo del Piano è quello di garantire la diretta conoscenza e l'accessibilità totale da parte dei privati cittadini alle informazioni relative alla situazione patrimoniale dell'Ordine, nonché di verificare che i membri dell'Ordine svolgano le proprie funzioni in ossequio all'art. 97 Cost.

3 Procedimento di elaborazione e adozione del Piano

Per rispettare gli obblighi di legge, l'Ordine pone come proprio obiettivo strategico il rispetto, la garanzia e la vigilanza sulla qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 33/2013.

Pertanto, il Responsabile del Procedimento di pubblicazione dati, con il supporto del RPCT, avrà cura con la medesima cadenza trimestrale sopra indicata, di valutare:

- 1) l'integrità,
- 2) il costante aggiornamento,
- 3) la completezza,
- 4) la tempestività,
- 5) la semplicità di consultazione,

- 6) la comprensibilità,
- 7) l'omogeneità,
- 8) la facile accessibilità,
- 9) la conformità ai documenti originali,
- 10) l'indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Per soddisfare le esigenze di chiarezza, veridicità ed aggiornamento del dato l'Ordine – per il tramite del RPCT – si fa obbligo di curare con “assiduità” ed “immediatezza” l’indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, ferma restando l’applicazione alla Sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale delle indicazioni già fornite nell’allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto.

L’art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato solo in parte modificato in relazione all’introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.

Un’importante modifica è quella apportata all’art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.

Un’altra agevolazione è contemplata all’art. 8, co. 3-bis, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ove è ammessa la possibilità che ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, fissi una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo, nonché delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate.

In ultimo e per esaurire la parte introduttiva relativa alle modifiche normative introdotte in materia di obblighi di Trasparenza della Pubblica Amministrazione, e relativa alla espressione dei principali obiettivi strategici dell’Ordine, va rilevato che il decreto 97/2016 ha perseguito, inoltre, l’importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche. In questa direzione vanno interpretate le due misure di semplificazione introdotte all’art. 3 del d.lgs. 33/2013. La prima (co. 1-bis) prevede la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale, conferendo all’ANAC il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva con propria delibera da adottare previa consultazione pubblica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, qualora siano coinvolti dati personali. Ciò in conformità con i principi di proporzionalità e di

semplificazione e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti tenuti a osservare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.

La seconda (co. l-ter) consente all'ANAC, in sede di adozione del PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali, così come fatto con le citate Linee Guida dell'8.3.2017.

Si consideri, infine, quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati. In quel caso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione.

Salvi i limiti stabiliti dal decreto lgs 33/2013, come novellato dal D.lgs. 97/2016. gli obblighi di trasparenza in esso contenuti comportano:

in capo all'Ordine, l'obbligo di pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole all'Allegato 1) delle Linee Guida del 28.12.2016 (Delibera n. 1310) relativo "SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE " – nei propri siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del CONAF.

I principali atti e documenti di cui si garantisce, ove non ancora pubblicati e nei tempi di legge, la pubblicazione sono in via sintetica indicati in:

- 1) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12 D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016 da intendersi come "*ogni atto – sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale, come precisato dal legislatore nel 2016 - che riguardi l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi, i procedimenti, l'interpretazione di disposizioni di legge che incidono sull'attività dell'amministrazione/ente e i codici di condotta*" (PNA 2016, Linee Guida ANAC 28.12.2016);
- 2) Atti concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente e segnatamente : a) titolari di incarichi di collaborazione e consulenza esterna (art. 15), b) bandi di concorso per il reclutamento di personale presso l'amministrazione (art. 19), c) dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);d) provvedimenti amministrativi (art. 23); e) dati aggregati relativi all'attività amministrativa (art. 43); f) atti di concessione di

sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (art. 26, Delibera ANC 59/2013);

3) Dati relativi all'uso delle risorse pubbliche (art. 5 che riguarda ogni dato o documento concernente i pagamenti dell'ente e che permetta di individuare la tipologia di spesa sostenuta, l'ambito temporale di riferimento ed i beneficiari, la causale della spesa genericamente aggregabili nelle categoria delle Uscite correnti e delle Uscite in conto capitale) con particolare attenzione alla pubblicazione dei documenti di sintesi quali il a) bilancio, preventivo e consuntivo, piano degli indicatori e risultati attesi di bilanci, dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi (art. 29); b) dati relativi ai beni immobili ed alla gestione del patrimonio (art.30); c) dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31);

4) Dati relativi alle prestazioni offerte ed ai servizi erogati, con particolare attenzione ai a) dati sui servizi erogati (art. 32); b) dati sui tempi di pagamento dell'amministrazione; c) procedimenti e controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35).

5) Dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37, delibera ANAC 39/2016 recante «*Indicazioni alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione edi trasmissione delle informazioni all'ANAC ai sensi dell'art.1 co. 32 della l. 190/2012 come aggiornato dall'art. 8 co.2 della legge 69/2015*». L'ANAC ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2bis del d.lgs. 33/2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 36/2023, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Gli atti in questione possono essere pubblicati nella predetta sotto-sezione, anche tramite link ad altre parti del sito, in attuazione dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nell'ambito dell'assolvimento di detto obbligo l'Ordine si impegna a rispettare i criteri di: facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Riguardo alla descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo si rimanda a quanto riportato nell'introduzione e nell'analisi di contesto del prima sezione del Piano ovvero quella di Prevenzione della corruzione.

Al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, sono in conclusione individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di trasparenza:

- 1) Assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa in materia di trasparenza. A tal fine, per pubblicazione si intende, la pubblicazione nel sito

istituzionale, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, dei documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Ordine.

- 2) Accesso al sito istituzionale diretto ed immediato, senza necessità di registrazione.
- 3) Controllo trimestrale da parte del Responsabile della trasparenza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, nonché sulla completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.
- 4) Individuazione di soggetti referenti che collaborano con il responsabile nel monitoraggio delle pubblicazioni.
- 5) Resoconto annuo delle richieste di accesso civico finalizzato ad apportare eventuali modifiche del Piano della Trasparenza e dell'Integrità.
- 6) Implementazione di misure che facilitino la condivisione e la diffusione di informazioni all'interno dell'Ordine.

L'Ordine ha già predisposto ed attuato e si impegna di migliorare la sezione del proprio sito internet (<http://www.ordinevarese.conaf.it>)

denominata “*Amministrazione trasparente*”, avvalendosi del dipendente amministrativo dell'Unione Professionisti per la parte relativa all'accesso civico e del consulente informatico per la parte di introduzione dei dati nel Sito internet istituzionale. Tutto il personale dell'Ordine è coinvolto nel perseguitamento degli obiettivi di cui al presente programma.

Il responsabile della trasparenza promuove specifiche azioni formative in materia di trasparenza.

4 Accesso Civico

Le novità normative introdotte con il con D.Lgs 97/2016 hanno inciso in maniera significativa sull'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal D.lgs. 33/2013. In estrema sintesi è possibile dire che la Trasparenza non è più inteso soltanto come obbligo di pubblicazione ma come “libertà di accesso del cittadino a dati e documenti”.

Infatti l'art. 2 del Decreto, nel modificare l'art. 1 comma 1 del D:lgs 33/2013, ha espressamente inserito l'indicazione ulteriore circa lo scopo della trasparenza come “accessibilità totale” al fine non solo di “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*” ma anche e soprattutto, al fine “*di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati al'attività dell'amministrazione*”. A fronte della rimodulazione della trasparenza *on line* obbligatoria, l'art. 6, nel novellare l'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

Mentre nella precedente versione del D.Lgs. 33/2013 oggetto della disciplina de qua erano “*gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni*”, nel riscritto comma 1 dell’art. 2 del D.lgs. 33/2013 si chiarisce che “*le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2 bis garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione*”.

Lo scopo della novella legislativa in materia di trasparenza è quello di garantire la libertà di accesso a dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione “*tramite l’accesso civico*” in primis e solo in subordine “*tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione*”. Per il perseguimento di questo scopo l’art. 6 del Decreto ha introdotto un nuovo comma 2 all’art. 5 del D.Lgs 33/2013 e stabilito che “*chiunque ha diritto di accedere ai dati ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis*”. Con i limiti indicati dalla norma citata, è stato dunque istituito un diritto generale di accesso a dati e documenti pubblici che torva il suo equivalente in quella che nei sistemi anglosassoni è definita con l’acronimo di FOIA (*Freedom Of Information Act*).

Dunque, mentre prima della riforma “Madia” l’accesso civico si configurava come inadempimento da parte della PA all’obbligo di “*pubblicare documenti, informazioni e dati sul proprio sito istituzionale*” poiché oggetto di accesso civico erano solo i dati che dovevano obbligatoriamente essere pubblicati, dopo la riforma chiunque può accedere ai dati detenuti dalla PA anche se non compresi in quelli oggetto di pubblicazione.

La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione e non necessita di alcuna motivazione. Le istanze sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della trasparenza all’indirizzo e-mail: segreteria@agronomivarese.it

5 Processo di attuazione del Piano

Il responsabile della trasparenza ai fini dell’attuazione del programma è tenuto ad individuare il Responsabile della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati; a tal fine si avvale dell’ausilio di referenti individuati all’interno dell’Ordine.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti che si occuperanno dell’aggiornamento dei dati:

In capo al Responsabile vi è l'obbligo di attivare un programma di informazione/formazione di tutto il personale sulle modalità di attuazione del Piano e di monitorare e verificare l'attuazione degli obblighi di pubblicazioni in termini di completezza, chiarezza e aggiornamento dei dati.

I dati pubblicati sono pubblici e possono essere riutilizzati ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 33/2013, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. Il responsabile della trasparenza garantisce il necessario bilanciamento dell'interesse pubblico alla conoscibilità dei dati e dei documenti dell'amministrazione e quello privato del rispetto dei dati personali, sensibili, giudiziari e comunque eccedenti lo scopo della pubblicazione così come previsto dagli articoli 4, 26, 27 del d. lgs. n. 33/2013, dal d. lgs. n. 196/2003, dalle linee guida del Garante sulla privacy del 2 marzo 2011.

I dati, le informazioni e i documenti che obbligatoriamente debbono essere resi noti, ai sensi del d. lgs. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di cinque anni (salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto disposto dall'art. 14, comma 2, e dell'art. 15, comma 4 del d. lgs. 33/2013).

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno della sezione "amministrazione trasparente".

L'Ordine assicura la piena attuazione del diritto di accesso civico di cui all'art. 5 del. D. lgs. 33/2013 consentendo a chiunque ne abbia interesse l'accesso alla documentazione relativa all'Ordine.

6 I soggetti interessati

Tale ultima sezione riguarda sia il Piano triennale di prevenzione alla corruzione, sia il Piano triennale sulla trasparenza e prenderà in esame alcuni aspetti coinvolgenti i soggetti interni all'Ordine nell'attuazione degli stessi. Si rinvia al paragrafo della Sezione Prima per l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano in materia di trasparenza.

7 Tutela del dipendente che denuncia illeciti

L'articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d. lgs. 165/2001, l'art 54 *bis* rubricato *tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*, il cosiddetto *whistleblower*.

Tale disposizione prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità

giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.08.1990, n. 241, e successive modificazioni”.

La segnalazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione; quest'ultimo opererà in attuazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

In merito a tale istituto occorre precisare nuovamente che l'Ordine dei dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Varese non ha personale dipendente.

8 Codice di comportamento

Tutti i consulenti ed ogni altro collaboratore, nonché gli componenti del Consiglio Direttivo devono rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Tale Codice di comportamento – predisposto dall'Ordine in sede di approvazione del presente Piano definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Ogni violazione del codice di comportamento dovrà essere segnalata al responsabile della prevenzione della corruzione e da questi dovrà essere portata all'attenzione del Consiglio direttivo alla prima riunione dello stesso.

9. Cause di inconferibilità e di incompatibilità

Il d. lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

L'Ordine, anche per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica l'esistenza di eventuali condizioni ostative o impedisitive previste dal d. lgs. 39/2013 in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarichi.

Secondo quanto disposto all'art. 15, comma 1, del d. lgs. 39/2013, in riferimento alla Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazione negli enti di diritto privato in controllo pubblico, “ *Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto* ”.

In caso si verifichi la condizione prevista dalla norma di cui sopra, l'Ordine provvederà a conferire l'incarico a soggetto diverso.

L'ORDine, anche successivamente al conferimento dell'incarico, verificherà l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, attuando un costante monitoraggio della normativa del caso. Il monitoraggio svolto negli anni 2015 e 2016 non ha evidenziato l'emersione di cause di inconferibilità o incompatibilità presso la pubblica amministrazione (nemmeno a carico di consulenti oltre che dell'unica dipendente), né altre condizioni ostative o impeditive al rapporto con la pubblica amministrazione previste dal D.lgs. 39/2013.

SEZIONE TERZA

Normativa di riferimento

1. Leggi ed atti normativi nazionali

Legge 7 gennaio 1976 n. 3, modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152 Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale- Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 -Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali– G.U. n. 198 del 26 agosto 2005;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Legge 31 marzo 2005, n. 43 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280";

Legge 10 giugno 1978, n. 292 . Esazione dei contributi per il funzionamento dei consigli degli ordini e dei collegi professionali secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (GU n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 – Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.3 del 4-1-2013); e s.m. e i.;

Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013) convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255); e s.m. e i.;

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; e s.m. e i.; “

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; e s.m. e i.;

Legge 6 novembre 2012, n. 190. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; e s.m. e i.;

Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Legge 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il c.d. Codice dei Contratti Pubblici e, più esattamente norme di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto "Codice dell'amministrazione digitale";

2. Regolamenti interni Ordine

Regolamento CONAF di disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997 e nell'art. 119 del D.lgs. 267/2000.

Regolamento generale CONAF, Approvato con Delibera di Consiglio n. 5 .del 21.01.2010

Regolamento CONAF n. 3/2013 per la Formazione Professionale Continua

Regolamento ODAF delle adunanze di consiglio e assemblea in modalità telematica approvato nel corso dell'Assemblea tenutasi i data 13.11.2020.

Regolamento ODAF delle adunanze di consiglio e assemblea in modalità telematica approvato nel corso dell'Assemblea tenutasi i data 13.11.2020.

3.Codici di comportamento

Delibera ANAC n. 75/2013 - Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);

Codice di Comportamento dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Varese.